

# **ASSOCIAZIONE FELSINEA DI MEDICINA LEGALE**

## **STATUTO**

### **Articolo 1. Costituzione**

È costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE FELSINEA DI MEDICINA LEGALE", in forma abbreviata "AFMEL".

L'associazione ha sede in Bologna, *presso la Sede Operativa di Via Irnerio 49 del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC dell'Università di Bologna [in attesa di autorizzazione]*.

L'associazione si propone di essere un punto di riferimento culturale e professionale, con particolare attenzione nei riguardi dei giovani specialisti in Medicina legale.

### **Articolo 2. Finalità**

L'associazione ha lo scopo di promuovere e tutelare la cultura e la professionalità specialistica medico-legale e si propone pertanto di:

- promuovere, con un approccio interdisciplinare, l'aggiornamento scientifico mediante l'organizzazione di incontri, lezioni e conferenze;
- organizzare momenti di condivisione e discussione di tematiche di rilievo per la disciplina;
- svolgere attività di divulgazione di eventi e innovazioni in ambito medico, giuridico e legislativo;
- instaurare un confronto con istituzioni ed enti del contesto culturale e professionale di riferimento, anche al fine di sensibilizzarli sulle finalità e tematiche della disciplina;
- diffondere e valorizzare gli aspetti etico-deontologici dell'attività medico-legale.

L'associazione non ha fini di lucro.

### **Articolo 3. Durata**

La durata è illimitata.

### **Articolo 4. Soci**

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

I soci ordinari sono:

- 1) Medici specialisti in Medicina legale.
- 2) Medici in formazione specialistica in Medicina legale.
- 3) I medici che, alla data di costituzione dell'associazione, abbiano svolto, in maniera prevalente e continuativa, comprovata attività medico-legale per almeno cinque anni e che ne abbiano fatto richiesta, allegando il proprio curriculum vitae e lettera di presentazione sottoscritta da due soci specialisti in Medicina legale e la cui iscrizione sia approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo in carica.

Sono soci onorari quelle personalità che hanno dato e danno lustro alla

Medicina legale; la nomina dei soci onorari è approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde per recesso, morosità, radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo e per la perdita dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione era stata accolta.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo, non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

### **Articolo 5. Organi sociali**

Gli organi sociali sono:

- 1) L'Assemblea dei soci.
- 2) Il Consiglio Direttivo.
- 3) Il Presidente.
- 4) Il Segretario.
- 5) Il Tesoriere.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione e adeguatamente documentate e approvate dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 6. L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea è l'organo costituito dai soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea:

- a) approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- c) elegge il Presidente;
- d) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- e) su proposta del Consiglio Direttivo nomina i soci onorari;
- f) su proposta del Consiglio Direttivo delibera modifiche dello Statuto;
- g) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- h) delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 3 membri del Consiglio Direttivo o 1/4 degli associati ne ravvisino l'opportunità, con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci almeno 30 giorni prima della data prevista per la riunione.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche esperti esterni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano

presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di un socio. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti da chi presiede e verbalizza la seduta e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

### **Articolo 7. Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei membri; per i primi due mandati dalla costituzione dell'Associazione tre membri sono eletti dai soci fondatori e tre dai soci ordinari. Successivamente, i sei componenti del Consiglio Direttivo saranno tutti eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario e il Tesoriere. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti e i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i programmi delle attività previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- c) nominare al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) deliberare sui provvedimenti di radiazione del socio per gravi motivi o gravi infrazioni, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli;
- f) pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- g) proporre all'Assemblea la quota annuale di adesione all'Associazione;
- h) decidere la costituzione di gruppi di lavoro nominandone i componenti e stabilendone i compiti;
- i) proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto;
- l) proporre all'Assemblea la nomina di soci onorari.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Segretario e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta

il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 3 dei componenti ne facciano richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. In seno al Consiglio non è ammessa delega. I verbali delle riunioni devono essere firmati da chi presiede e verbalizza la seduta e inviati a tutti i soci con modalità idonee.

#### **Articolo 8. Il Presidente**

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e di tenere i rapporti con le altre associazioni professionali, con le Autorità e gli Enti e con le Società e le Aziende del contesto di riferimento medico-legale. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Segretario.

#### **Articolo 9. Il Segretario**

Il Segretario ha il compito di curare l'attività generale dell'Associazione. Il Segretario convoca il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno e, a meno di assenza o impedimento, redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne cura la diffusione ai soci. Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitandone le funzioni.

#### **Articolo 10. Il Tesoriere**

Il Tesoriere ha il compito di amministrare il patrimonio dell'Associazione. Il Tesoriere predispose il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

#### **Articolo 11. Patrimonio associativo**

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dalle quote associative;
- da beni o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dal ricavato delle attività organizzate dall'Associazione;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

#### **Articolo 12. Divieto distribuzione utili**

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 13. Liquidazione e devoluzione del patrimonio**

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

La devoluzione del patrimonio viene disposto con deliberazione dell'Assemblea.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Associazioni aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

#### **Articolo 14. Disposizioni generali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.